

Regolamento provinciale per la detenzione temporanea della fauna selvatica ferita o in difficoltà.

(Deliberazione n. 42 del 8 aprile 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE PREMESSO

che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina della caccia;
CHE l'art. 29 della Legge Regionale 14/94, così come modificato dalla L.R. 7/2002, dispone che la Provincia provveda a rilasciare apposite autorizzazioni per la detenzione temporanea di fauna selvatica ferita o in difficoltà, finalizzata alla cura, riabilitazione e rilascio in ambiente naturale;
CHE lo stesso articolo prevede inoltre che la Provincia individui i centri di recupero abilitati sulla base dell'idoneità delle strutture, esperienze e preparazione professionale degli operatori;
CONSIDERATO che nella Provincia di Perugia, con la chiusura del Centro Natura di Monte Malbe, non esistono strutture autorizzate al recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà;
CHE presso gli Uffici del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica giungono sempre più numerose richieste di intervento non solo per il recupero di uccelli, ma anche per quello di mammiferi;
PRESO ATTO che sono pervenute all'Amministrazione Provinciale richieste finalizzate all'avvio di attività di recupero;
VISTE le considerazioni sopra esposte appare opportuno disciplinare la materia in oggetto con un apposito Regolamento Provinciale:

Regolamento provinciale per la detenzione temporanea della fauna selvatica ferita o in difficoltà

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività di recupero degli animali selvatici, intendendo con tale concetto il complesso degli interventi finalizzati alla restituzione ai soggetti feriti, malati o comunque in difficoltà delle normali capacità di sopravvivenza per il loro rilascio allo stato naturale di libertà.

La Provincia, una volta verificata l'idoneità delle strutture e la preparazione professionale degli operatori, rilascia apposite autorizzazioni per lo svolgimento di tale attività.

Art. 2 Tipologie

In riferimento alle capacità ricettive ed alle strutture a disposizione vengono distinti:

- a) Centri di Recupero di Animali Selvatici;
- b) Centri di Recupero Minori di Animali Selvatici;

Art. 3 Centri di Recupero di Animali Selvatici

I Centri di Recupero di Animali Selvatici devono essere costituiti da strutture edilizie idonee, inserite in ambienti naturali idonei alla fauna da recuperare.

Tali strutture devono essere dimensionate alle specie di fauna che si intendono recuperare e, comunque, in grado di soddisfare le fasi di pronto soccorso, degenza e terapia, riabilitazione ed eventuale stabulazione permanente.

Art. 4 Richiesta di autorizzazione

Nella richiesta di autorizzazione dei Centri di cui all'articolo 3 devono essere indicate:

- l'ubicazione del centro con allegate planimetrie 1:100 delle strutture edilizie e scala 1:500 delle strutture esterne (voliere, recinti ecc...);
- il responsabile del centro;
- il personale disponibile e la relativa qualifica e mansione;
- le categorie di specie (uccelli e/o mammiferi e/o rettili e/o anfibi) per cui si richiede l'autorizzazione agli interventi di recupero;
- la ricettività massima della struttura.

Art. 5 Centri di Recupero Minori di Animali Selvatici

I Centri di Recupero Minori Animali Selvatici devono disporre di strutture dimensionate alle specie di fauna che si intendono recuperare e, comunque, in grado di soddisfare le fasi di pronto soccorso, degenza e terapia, riabilitazione ed eventuale stabulazione permanente.

Art. 6 Ubicazione

I Centri di cui all'articolo 5 possono essere istituiti presso lo studio di un veterinario che si potrà avvalere di collaboratori i quali potranno detenere presso la propria abitazione in idonee strutture gli animali per le fasi di degenza, terapia, riabilitazione ed eventuale stabulazione permanente.

Art. 7 Richiesta di autorizzazione

Nella richiesta di autorizzazione dei Centri di cui all'articolo 5 devono essere indicate:

- l'ubicazione dello studio veterinario ed una descrizione delle strutture;
- il nominativo del veterinario responsabile;
- i nominativi e loro indirizzi dei collaboratori del veterinario, nonché un elenco delle strutture in loro possesso;
- le categorie di specie (uccelli e/o mammiferi e/o rettili e/o anfibi) per cui si richiede l'autorizzazione agli interventi di recupero;
- la ricettività massima della struttura.

Art. 8 Obblighi del responsabile del Centro

Il responsabile del Centro di Recupero di Animali Selvatici e il veterinario responsabile del Centro di Recupero Minore di Animali Selvatici sono tenuti a:

- tenere un registro vidimato dalla Provincia dove registrare, per ogni animale, la provenienza, la data di ingresso al centro, l'identificazione della specie, eventuale assegnazione ad un collaboratore del veterinario, solo per i Centri di Recupero Minori di Animali Selvatici, e data di rilascio o di decesso del selvatico;
- consegnare alla fine di ogni anno tale registro alla Provincia;
- compilare per ogni animale una scheda sanitaria dalla quale risulti la diagnosi, gli interventi di pronto soccorso e/o chirurgici eseguiti, la terapia farmacologica descritta, le indicazioni riabilitative funzionali e la data -del presunto rilascio;
- concordare con l'Amministrazione Provinciale tempi, modalità e località delle reimmissioni;
- disporre controlli sanitari periodici e sempre prima della reimmissione;
- concordare con l'Amministrazione Provinciale i siti di destinazione definitiva per i soggetti con compromissione permanente delle capacità motorie o tare comportamentali tali da precludere la loro reimmissione in libertà.
- Comunicare all'Amministrazione Provinciale le consegne degli animali deceduti effettuate alle competenti autorità sanitarie, istituti di ricerca universitari o musei naturalistici per scopi scientifici e di studio.

Art. 9 Autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia avrà validità per 5 anni e conterrà, tra l'altro, l'indicazione delle categorie (uccelli e/o mammiferi e/o rettili e/o anfibi) per i quali viene rilasciata l'autorizzazione e della ricettività massima della struttura.

Art. 10 Revoca

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Provincia, qualora accerti violazioni agli obblighi previsti dall'art. 8.

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, IL 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n. 267/2000;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

RICORDATO che la pratica in questione è stata sottoposta all'esame della IIIA Commissione e che la stessa ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 28.03.2003;

Proposta del Presidente del Consiglio di votare con un'unica votazione sull'intero testo ai sensi dell'art. 119 e. 4 del Regolamento: approvato all'unanimità dei n. 21 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il regolamento provinciale per la detenzione temporanea della fauna selvatica ferita o in difficoltà nel testo in premessa riportato e composto di n. 10 articoli;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 243/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Lucarelli quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

IL CONSIGLIO inoltre, stante l'urgenza a provvedere, all'unanimità dei n. 21 presenti e votanti;

DELIBERA di dare al presente atto immediata esecutività.